

COMUNE DI GALATINA

(Provincia di Lecce)

Approvato con delibera di C.C. n. ____ del ____

REGOLAMENTO

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Articolo 1 - Istituzione

- 1) E' istituita presso il Comune di Galatina la Commissione Comunale per le Pari Opportunità.
- 2) Essa è un organismo permanente che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione e ai sensi normativa vigente.
- 3) La Commissione è garante della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile.
- 4) La Commissione Pari Opportunità esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Articolo 2 – Finalità e funzioni

- 1) La Commissione promuove attività di studio, ricerca, documentazione; avanza proposte di “azioni positive per le pari opportunità”; favorisce interventi per le fasce deboli, in particolare per l'integrazione sociale dei diversamente abili, degli anziani e dei giovani; propone interventi sulle politiche settoriali del Comune, ha compiti di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche riguardanti le pari opportunità.
- 2) La Commissione individua, predispone e coordina progetti su temi di particolare interesse; favorisce la costituzione di reti di relazioni con le associazioni, con tutti i soggetti e gli organismi di Parità che operano a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario per una piena affermazione della cultura di genere. La Commissione lavora in costante collegamento con l'Amministrazione Comunale con la quale promuove incontri su aspetti specifici appartenenti ai diversi Assessorati o su tematiche che coinvolgono le categorie economiche, imprenditoriali, il mondo della cultura, della scuola, dell'Università e del sociale.
- 3) In particolare la Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:
 - a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più caratterizzanti la condizione delle donne, dei giovani, degli anziani e delle fasce deboli, nel territorio comunale;

- b) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari e pubblicazioni;
- c) sollecitazione di iniziative nel settore della formazione attraverso corsi finanziati dal comune, dalla regione, dallo Stato, dall'Unione Europea per qualificare e riqualificare l'effettiva parità;
- d) espressione di pareri consultivi sugli atti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
- e) promozione di iniziative di avvicinamento delle donne e dei giovani alla politica a livello comunale, in sinergia con altri gruppi o associazioni che operano sull'intero territorio nazionale;

Articolo 3 – Composizione

- 1) La Commissione, composta da quindici componenti di cui nove eletti dal Consiglio Comunale con voto a scrutinio segreto con una sola preferenza sulla scheda (a parità di voto viene eletto il più giovane), e 6 sono segnalati da: tre componenti dal mondo sindacale, uno dal mondo della scuola, uno dalla ASL del territorio, uno come rappresentante dell'ambito di zona residente nel comune capofila di Galatina.
- 2) La presenza femminile nella Commissione, nella sua totalità (15 componenti), deve essere di norma di due terzi.
- 3) Le associazioni, movimenti o gruppi vengono invitati con bando pubblico dal Sindaco a far pervenire le candidature entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Le singole candidature devono, altresì, essere corredate da curricula da cui risultino le competenze possedute.
- 4) Per la nomina dei componenti, il Consiglio Comunale, sulla base dell'elenco predisposto dagli uffici, tiene conto delle conoscenze e competenze documentate attraverso l'attività scientifica, professionale e di partecipazione all'associazionismo, garantendo la presenza significativa nei vari campi del mondo produttivo, professionale e sociale.
- 5) La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Comunale; la nomina della Commissione avviene entro 90 giorni dall'insediamento della nuova Amministrazione.
- 6) Qualora un componente della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.

7) I componenti decaduti o dimissionari sono sostituiti dal Consiglio Comunale nel rispetto dei commi 1– 4 del presente articolo. I commissari possono essere nominati solo per due volte consecutive.

8) Partecipano ai lavori della Commissione, senza espressione di voto, il Sindaco, l'Assessore con delega alle Pari opportunità.

Articolo 4 - Funzionamento

1) La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione scritta ed in ogni caso su iniziativa della Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti. La convocazione ordinaria avviene mediante invio dell'ordine del giorno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza, ossia per la convocazione avviene mediante invio dell'ordine del giorno almeno 24 ore prima della riunione prefissata.

2) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, in prima convocazione, altrimenti è sufficiente un terzo dei componenti per la validità della seconda convocazione. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti con diritto di voto.

3) Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune o presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati, a titolo consultivo, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

4) Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese; si procede con voto segreto quando ricorrono le condizioni di legge e di regolamento previste per le sedute del Consiglio Comunale.

5) La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici.

6) La Presidente può avvalersi per il funzionamento della Commissione del personale comunale indicato dal Segretario generale.

7) I componenti eletti nella Commissione hanno diritto a permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del d. lgs. 267/2000.

Articolo 5 - Presidenza della Commissione

1) Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco, entro 20 giorni dall'elezione dei componenti, viene eletto il Presidente, (di norma deve essere donna), a scrutinio segreto; per l'elezione è richiesto il voto

favorevole dei due terzi dei componenti assegnati e presenti. Dalla terza votazione in poi è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Nella stessa seduta, con votazione distinta, viene eletta il Vicepresidente (di norma deve essere donna), che sostituisce il Presidente in sua assenza.

2) La Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno; convoca la Commissione e predispone l'o.d.g. delle sedute.

3) Le funzioni di Segretario, compresa la redazione del verbale, sono svolte da un componente della Commissione, nominato di volta in volta, dalla Presidente.

Articolo 6 - Oneri e risorse

1) Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. A tal fine la Presidente della Commissione presenterà almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, un programma di attività, corredato da un preventivo di spesa.

2) La Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, definisce il programma annuale generale delle attività e redige il relativo preventivo di spesa, distinto per progetti che viene presentato al Sindaco.

3) La Commissione entro il 31 marzo di ogni anno invia al Sindaco e all'Assessore alla Pari Opportunità una relazione sull'attività svolta, anche in relazione alle condizioni oggettive delle lavoratrici nel territorio del comune e ne pubblicizza i risultati anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari e pubblicazioni. Il Sindaco cura la trasmissione della suddetta relazione ai Consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 7 – Gruppi di lavoro

La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro posso essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e gratuito e su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.

Articolo 8 - Rapporti di collaborazione

1) La Commissione opera "in raccordo" non solo con gli amministratori ed i consiglieri comunali, nonché con le donne elette nelle istituzioni e con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul

territorio, ma altresì con le figure rappresentative e/o con le organizzazioni a tutela delle altre categorie di cittadini delle cui esigenze la Commissione dovrebbe occuparsi.

2) La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello provinciale, regionale e nazionale.

Articolo 9 - Informazione

La Commissione cura l'informazione mediante materiale cartaceo e su un link specifico da inserire nel sito ufficiale del Comune di Galatina.

Articolo 10 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente.
2. Il presente Regolamento può essere modificato dalle decisioni del Consiglio Comunale con procedimento ordinario.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale entra in vigore 15 giorni dopo la sua affissione all'Albo pretorio del Comune in conformità alle disposizioni vigenti.

INDICE

Articolo 1 - Istituzione

Articolo 2 – Finalità e funzioni

Articolo 3 – Composizione

Articolo 4 - Funzionamento

Articolo 5 - Presidenza della Commissione

Articolo 6 - Oneri e risorse

Articolo 7 – Gruppi di lavoro

Articolo 8 - Rapporti con enti e organismi esterni

Articolo 9 – Informazione

Articolo 10 - Norme di rinvio

Articolo 11 - Entrata in vigore